

REGIONE	TOSCANA	SINTESI SCHEDA
LEGGE	L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali" con emendamenti al 18/12/2019	A cura di Mimma Gallina
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p><b>PREAMBOLO</b> (...) Considerato quanto segue: 1. Al fine di conferire organicità alla normativa regionale in materia di beni, attività e istituzioni culturali, è opportuno il riordino in un testo unico delle leggi regionali in materia di musei, biblioteche, archivi, istituzioni culturali, attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive, promozione della cultura musicale e della cultura contemporanea; 2. La codificazione dei diritti dei fruitori dei beni e delle istituzioni culturali in una norma specifica costituisce la garanzia di una maggiore tutela e giustiziabilità dei diritti stessi; (...) 10. La disciplina della materia dello spettacolo è caratterizzata dalla individuazione del sistema regionale dello spettacolo costituito dagli enti che operano nell'ambito dello spettacolo al fine di assicurare un'azione regionale organica e coordinata. Per la partecipazione al sistema è previsto l'accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo. La Regione sostiene il sistema regionale dello spettacolo al fine di promuovere la qualità artistica e garantire il pluralismo;</p> <p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b> <b>CAPO I (Principi generali)</b> <b>Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</b> 1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel rispetto dell'ordinamento comunitario, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della ripartizione di competenze legislative in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali. 2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi: (...) c) promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali ed alle attività culturali; (...) e) tutela delle diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo e qualificazione dell'offerta di spettacolo, al fine di renderla maggiormente rispondente alla domanda, attuale e potenziale, dei cittadini toscani e formazione del pubblico alla fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali; f) promozione dell'educazione alla musica e al canto corale e dell'alta formazione alla musica, anche incentivando la costituzione di reti territoriali delle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e corali; g) promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea, in particolare di quella toscana, intenden do per musica popolare contemporanea ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, tra cui il rock, il jazz, il blues, il pop, il rap, l'hip- hop, il reggae, la musica folcloristica o etnica, l'elettronica; (...) i) valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale, sostenendone l'attività per la fruizione da parte del pubblico e per la conservazione dei beni culturali di loro pertinenza, e favorendone l'integrazione nel sistema regionale dell'offerta di servizi culturali; (...) n) promozione della semplificazione burocratica, anche in collaborazione con lo Stato, in particolare per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo; o) promozione e facilitazione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggio e di soggiorno;</p> <p><b>Art. 2 (Principi generali)</b> 1. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguenti principi generali: a) la partecipazione democratica al processo di selezione del significato culturale di un bene o di un'attività culturale; b) il pluralismo, da perseguirsi attraverso il sostegno dei pubblici poteri alle espressioni culturali di elevato livello qualitativo, attualmente escluse dal mercato dei servizi e delle attività culturali, ferma restando la neutralità dell'intervento pubblico rispetto agli orientamenti politici e ai canoni estetici dominanti; c) la sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell'impatto economico, in termini di costi e di benefici, degli investimenti in materia di cultura; d) la cooperazione, l'integrazione e la leale collaborazione fra i livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali; e) l'integrazione fra le politiche culturali e le politiche attinenti l'istruzione e gli altri servizi sociali, lo sviluppo economico e il governo del territorio; f) il rispetto delle norme a tutela della concorrenza a ogni qualvolta la gestione di beni e attività culturali sia, in tutto o in parte, affidata a soggetti privati; g) la competenza professionale del personale preposto alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e realizzazione di attività culturali; h) la promozione dell'innovazione tecnologica e organizzativa. 2. La Regione Toscana riconosce e considera la cultura e lo spettacolo, in tutti i loro generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di espressione artistica, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, soprattutto per le giovani generazioni. 3. La Regione Toscana riconosce inoltre il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura e dello spettacolo, e le considera risorse sociali, economiche e occupazionali.</p>

1. PRINCIPI	B. Strumenti di programmazione	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</b>  <b>Art. 4 (Programmazione)</b></p> <p>1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.</p> <p>2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 definisce le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.</p> <p>3. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con deliberazione definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché, in particolare, degli interventi:</p> <p>a) in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all'articolo 31;</p> <p>b) per il sostegno regionale degli enti di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;</p> <p>c) per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 38;</p> <p>d) per quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unità nazionale);</p> <p>e) per la determinazione del contributo per le fondazioni di cui all'articolo 42, comma 4;</p> <p>f) in favore delle fondazioni di cui all'articolo 43, comma 4;</p> <p>g) per il finanziamento di cui all'articolo 46, comma 4;</p> <p>h) in materia di arte contemporanea di cui all'articolo 48, comma 4.</p> <p>h bis) in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali di cui all'articolo 7.</p> <p>4. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali nei modi previsti dalla l.r. 1/2015.</p> <p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b>  <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</b>  <b>Art. 34 (Funzioni della Regione)</b></p> <p>1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:</p> <p>a) definisce le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo come definito dall'articolo 35;</p> <p>b) sostiene gli enti, le istituzioni e le fondazioni costituite per iniziativa della Regione, cui essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse e nell'attuazione delle politiche regionali di promozione delle attività culturali;</p> <p>(...)</p> <p><b>Art. 35 (Sistema regionale dello spettacolo)</b></p> <p>1. Il sistema regionale dello spettacolo dal vivo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso, da perseguirsi anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione e l'incentivazione di reti teatrali.</p> <p>2. Il sistema regionale dello spettacolo è costituito dagli enti e dagli organismi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) i quali cooperano con la Regione per l'attuazione delle linee di sviluppo dello spettacolo in Toscana, secondo le modalità di cui all'articolo 4.</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)  CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)  Art. 4 (Programmazione)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)  CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive)  Art. 34 (Funzioni della Regione)  Art 35 (Sistema regionale dello spettacolo)</p> <p>Il Programma regionale di sviluppo (PRS) fra le Disposizioni in materia di programmazione economica stabilisce indirizzi, obiettivi, modalità di intervento delle politiche culturali, il Documento di economia e finanza (DEFR) definisce le priorità per l'anno successivo e individua gli interventi da realizzare. La Giunta regionale definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale e le altre organizzazioni di spettacolo previste nell'articolato della legge.</p> <p>Si prevede la partecipazione degli enti locali alla definizione, attuazione e monitoraggio degli interventi.</p> <p>Criteri più specifici di programmazione sono previsti all'art. 34 (Funzioni della Regione)</p> <p>La Regione definisce le linee di sviluppo del sistema regionale dello spettacolo, sostiene gli enti da lei costituiti o cui partecipa. Istituisce il sistema regionale dello spettacolo dal vivo (vedi campo 1.A <i>Obiettivi e Finalità</i>) costituito dagli enti e dagli organismi che cooperano all'attuazione delle linee di sviluppo dello spettacolo in Toscana.</p>
		C. Strumenti di consultazione	<p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</b>  <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive)</b>  <b>Art. 37 (Commissione regionale dello spettacolo dal vivo)</b></p> <p>1. È istituita la Commissione regionale dello spettacolo dal vivo quale organismo consultivo della Giunta regionale, al fine del perseguimento delle finalità del sistema regionale dello spettacolo di cui all'articolo 35, comma 1.</p> <p>2. Alla commissione compete la formulazione di proposte e osservazioni per l'elaborazione degli atti di cui all'articolo 4, comma 3 in materia di spettacolo e per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dai documenti stessi, con la finalità di assicurar e l'integrazione funzionale degli interventi.</p> <p>3. La Commissione è composta:</p> <p>a) da quindici esperti nelle discipline dello spettacolo dal vivo;</p> <p>b) dal responsabile della struttura organizzativa della Regione Toscana competente in materia di spettacolo.</p> <p>4. La Commissione articola la sua attività in sottocommissioni nei settori della prosa, della danza e della musica, compresa la musica popolare contemporanea.</p> <p>5. La Commissione è nominata con le procedure di cui alla l.r. 5/2008 .</p> <p>6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.</p> <p>7. Ai componenti della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.</p> <p>8. I requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 53.</p> <p><b>Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)</b>  (...)</p> <p>3. Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, di cui all'articolo 39, comma 2, lettere b), e), la Regione si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, nominati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.</p> <p>4. La composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui al comma 3, sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 53.</p> <p><b>TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie)</b>  <b>Art. 53 (Regolamento di attuazione)</b>  (...)</p> <p>2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:  (...)</p> <p>o) i requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 37;  (...)</p> <p>q) la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui all'articolo 40, comma 3;  (...)</p>

<p><b>1. PRINCIPI</b></p>	<p><b>D. Ambiti</b></p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO I (Principi generali)</b>  <b>Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</b>  (...)   2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi:  (...)   g) promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea, in particolare di quella toscana, intendendo per musica popolare contemporanea ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, tra cui il rock, il jazz, il blues, il pop, il rap, l'hip-hop, il reggae, la musica folcloristica o etnica, l'elettronica;  (...)   <b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b>  <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive)</b></p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)  CAPO I (Principi generali)  Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)  CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive)</p> <p>La precisazione dei generi e delle discipline è precisata nel titolo del CAPO I del TITOLO IV: attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive. L'Art. 1 per quanto riguarda la musica precisa che i sostegni regionali riguardano anche la musica popolare contemporanea e "ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta"</p>
<p><b>2. MODALITA' DI INTERVENTO</b></p>	<p><b>A. Attività diretta</b></p>	<p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b>  <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive)</b>  <b>Art. 34 (Funzioni della Regione)</b>  <b>1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità</b> statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:  a) definisce le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo come definito dall'articolo 35;  b) sostiene gli enti, le istituzioni e le fondazioni costituite per iniziativa della Regione, cui essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nell'attuazione delle politiche regionali di promozione delle attività culturali;  (...)</p>	<p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)  CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive)  Art. 34 (Funzioni della Regione)</p> <p>Contrariamente ad altre, la legge non fa riferimento ad attività direttamente organizzata. Si può ritenere tuttavia che possa essere progettata e delegata agli enti costituiti per iniziativa della Regione stessa (art. 34)</p>

**2. MODALITA' DI INTERVENTO**

**B. Attività partecipate**

**TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)**

**CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)**

**Art. 4 (Programmazione)**

(...)

3. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con deliberazione definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché, in particolare, degli interventi:

(...)

e) per la determinazione del contributo per le fondazioni di cui all'articolo 42, comma 4;

f) in favore delle fondazioni di cui all'articolo 43, comma 4;

(...)

**TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)**

**CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)**

**Art. 34 (Funzioni della Regione)**

1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:

(...)

b) sostiene gli enti, le istituzioni e le fondazioni costituite per iniziativa della Regione, cui essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse e nell'attuazione delle politiche regionali di promozione delle attività culturali;

(...)

d) concorre, con propri contributi finanziari, alla qualificazione dell'attività dei teatri di tradizione, riconosciuti come tali dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;

(...)

f) concorre, con propri contributi finanziari, alla diffusione della musica classica in Toscana anche attraverso il sostegno alla Fondazione Rete Toscana Classica;

(...)

**Art. 35 (Sistema regionale dello spettacolo)**

(...)

2. Il sistema regionale dello spettacolo è costituito dagli enti e dagli organismi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) i quali cooperano con la Regione per l'attuazione delle linee di sviluppo dello spettacolo in Toscana, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

**Art. 39 (Forme del sostegno regionale)**

1. Il sostegno finanziario della Regione si attua mediante:

a) il concorso alle spese per l'attività degli enti, delle istituzioni e delle fondazioni costituite per iniziativa della Regione ai quali essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nell'attuazione delle politiche regionali di promozione delle attività culturali;

(...)

c) il concorso alle spese per l'attività dei teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;

d) il concorso alle spese per l'attività della Fondazione Rete Toscana Classica;

e) il concorso alle spese per l'attività dell'Associazione Siena Jazz .

(...)

**Art. 41 (Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo)**

1. E' istituito un fondo di anticipazione destinato ad anticipare le somme riguardanti interventi finanziari statali in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c) e d).

2. L'importo dell'anticipazione non può superare il 90 per cento del contributo statale previsto e non può inoltre superar e l'importo del contributo regionale assegnato ai sensi della presente legge.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri per la valutazione delle richieste di anticipazione e le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.

4. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dell'anticipazione, senza alcun onere d'interesse, nel termine massimo del 31 dicembre dell'anno in cui l'anticipazione è concessa.

**Art. 42 (Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo)**

1. Al fine di promuovere e lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Toscana e di valorizzare lo spettacolo dal vivo attraverso attività di distribuzione e promozione, la Regione Toscana concorre al finanziamento delle attività delle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana e Toscana Spettacolo, già costituite su iniziativa della stessa Regione.

2. Le Fondazioni di cui al comma 1, presentano alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio, il proprio programma di attività per l'anno successivo, elaborato nel rispetto degli indirizzi del PRS, il bilancio di previsione annuale corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario, che contiene le indicazioni relative al triennio successivo, nonché l'indicazione delle quote annuali a carico dei soggetti diversi dalla Regione Toscana, che partecipano alle Fondazioni.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno le Fondazioni di cui al comma 1, presentano alla Giunta regionale il bilancio di esercizio unitamente alla nota integrativa, al parere del collegio dei revisori ed alla relazione sulla gestione. La documentazione è corredata dai dati consuntivi del monitoraggio relativo alla fruizione delle attività proposte da parte del pubblico, articolata per le singole sedi di intervento.

4. L'ammontare del finanziamento annuale della Regione per ciascuna delle due Fondazioni è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione.

**TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)**

**CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)**

**Art. 4 (Programmazione)**

**TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)**

**CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)**

**Art. 34 (Funzioni della Regione)**

**Art. 35 (Sistema regionale dello spettacolo)**

**Art. 41 (Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo)**

**Art. 42 (Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo)**

La Regione, sostiene gli enti costituiti per sua iniziativa o cui essa partecipa.

Si prevede in particolare che il sostegno finanziario della Regione si attui mediante il concorso alle spese per l'attività degli enti, delle istituzioni e delle fondazioni. La legge indica alcune organizzazioni musicali e dedica un articolo (il 42) alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo, unica organizzazione nominata con riferimento al teatro col compito di valorizzare lo spettacolo dal vivo (vedi campo *4.B Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti*). Si disciplinano le modalità di presentazione del programma di attività e del bilancio di esercizio

A favore degli enti partecipati la legge prevede all' Art. 41 l'istituzione di un fondo per l'anticipazione degli interventi finanziari statali (in misura non superiori al 90 per cento) e del contributo regionale.

**2. MODALITA' DI INTERVENTO**

**C. Riconoscimento**

**PREAMBOLO**

(...)

Considerato quanto segue:

(...)

8. L'esigenza di una selezione più rigorosa delle istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale, impone la previsione di requisiti d'accesso più stringenti, che siano relativi soprattutto alla rilevanza del patrimonio culturale posseduto ed allo svolgimento di attività continuativa di notevole valore scientifico e culturale;

(...)

10. La disciplina della materia dello spettacolo è caratterizzata dalla individuazione del sistema regionale dello spettacolo costituito dagli enti che operano nell'ambito dello spettacolo al fine di assicurare un'azione regionale organica e coordinata. Per la partecipazione al sistema è previsto l'accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo. La Regione sostiene il sistema regionale dello spettacolo al fine di promuovere la qualità artistica e garantire il pluralismo;

(...)

14. Le disposizioni relative all'accreditamento degli istituti e luoghi della cultura e degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, introducono nuove funzioni regionali, per cui le assunzioni di personale necessarie al loro efficace espletamento non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa regionale relativa alla razionalizzazione delle spese per il personale;

15. Poiché l'individuazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale è demandata ad una deliberazione di Giunta, si rende necessaria una disposizione transitoria che proroghi fino all'approvazione di tale atto la validità della tabella regionale delle istituzioni culturali che è attualmente vigente;

(...)

**TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)**

**CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)**

**Art. 34 ( Funzioni della Regione)**

1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:

(...)

e) individua, con le modalità di cui all'articolo 36, e sostiene gli ulteriori organismi di rilevanza regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo promuovendo la cooperazione tra essi a livello territoriale e tematico;

(...)

**Art. 36 (Organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo)**

1. La Regione accredita gli organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), che svolgono attività, anche in forma associata, nell'ambito della promozione e dell'innovazione dello spettacolo dal vivo.

2. L'accreditamento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) sede operativa nella Regione Toscana;

b) qualificata attività culturale realizzata da almeno un triennio;

c) dotazione di strutture e di spazi adeguati allo svolgimento delle attività di spettacolo;

d) struttura organizzativa adeguata in termini professionali;

e) qualificata direzione artistica.

3. I requisiti possono essere conseguiti anche in forma associata attraverso forme di collaborazione territoriale o tematica.

4. Gli organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo che abbiano conseguito l'accreditamento possono presentare i progetti per i contributi di cui all'articolo 39.

5. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, sono specificati i requisiti di cui al comma 2 e sono previste le modalità e i termini per l'accreditamento.

**Art. 39 (Forme del sostegno regionale)**

(...)

2. Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi:

a) per progetti degli organismi di rilevanza regionale di cui all'articolo 36;

(...)

**TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie)**

**Art. 53 ( Regolamento di attuazione)**

(...)

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:

(...)

n) i requisiti, le modalità e i termini per l'accreditamento degli organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 36;

(...)

**PREAMBOLO**

TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)

CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)

Art. 34 (Funzioni della Regione)

Art. 36 (Organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo)

Art. 39 (Forme del sostegno regionale)

TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie)

Art. 53 (Regolamento di attuazione)

La individuazione del sistema regionale dello spettacolo che caratterizza la legge, prevede un processo di accreditamento per la individuazione degli enti di rilevanza regionale (demandata ad una deliberazione di Giunta).

Condizione per l'accreditamento sono i seguenti requisiti: sede operativa in Toscana, attività culturale realizzata da almeno un triennio, disponibilità di strutture e di spazi adeguati, struttura organizzativa professionali e direzione artistica qualificata.

Tali requisiti possono essere conseguiti "anche in forma associata attraverso forme di collaborazione territoriale o tematica".

L'accreditamento dà la facoltà di presentare progetti possono presentare i progetti per i contributi all'articolo 36 e 39 (vedi campo *2.D Altre modalità di intervento*)

Un articolo (il 53) è dedicato al regolamento di attuazione.

**2. MODALITA' DI INTERVENTO**

**D. Altre modalità di intervento**

**TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)**

**CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)**

**Art. 4 (Programmazione)**

(...)

3. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con deliberazione definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché, in particolare, degli interventi:

- a) in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all'articolo 31;
  - b) per il sostegno regionale degli enti di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;
  - c) per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 38;
  - d) per quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unità nazionale);
  - e) per la determinazione del contributo per le fondazioni di cui all'articolo 42, comma 4;
  - f) in favore delle fondazioni di cui all'articolo 43, comma 4;
  - g) per il finanziamento di cui all'articolo 46, comma 4;
  - h) in materia di arte contemporanea di cui all'articolo 48, comma 4.
- h bis) in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali di cui all'articolo 7.

**Art. 7 (Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali)**

1. La Giunta regionale, secondo le modalità definite dall'articolo 4, comma 3, attua le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale definiti nel PRS e declinati con il DEFR e, in particolare:

- a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
- b) le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;
- c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;
- d) le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardino ampie porzioni del territorio regionale.

**TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)**

**CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive)**

**Art. 34 (Funzioni della Regione)**

1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:

- a) definisce le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo come definito dall'articolo 35;
- b) sostiene gli enti, le istituzioni e le fondazioni costituite per iniziativa della Regione, cui essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nell'attuazione delle politiche regionali di promozione delle attività culturali;
- c) sostiene, ai sensi della normativa statale, gli organismi dello spettacolo dal vivo al fine di garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale;
- d) concorre, con propri contributi finanziari, alla qualificazione dell'attività dei teatri di tradizione, riconosciuti come tali dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;
- e) individua, con le modalità di cui all'articolo 36, e sostiene gli ulteriori organismi di rilevanza regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo promuovendo la cooperazione tra essi a livello territoriale e tematico;
- f) concorre, con propri contributi finanziari, alla diffusione della musica classica in Toscana anche attraverso il sostegno alla Fondazione Rete Toscana Classica;
- g) sostiene i progetti di produzione di elevato livello qualitativo per l'innovazione, la ricerca e sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica e ne promuove l'inserimento nel sistema distributivo regionale;
- h) favorisce l'insediamento nei teatri e negli spazi destinati ad uso teatrale della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendo la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo;
- i) sostiene i festival di alto livello qualitativo, con prevalenti contenuti di produzione e innovazione culturale;
- l) promuove e valorizza la musica popolare contemporanea toscana e la musica jazz, incentivandone la presenza nell'offerta di spettacolo dei soggetti che fanno parte del sistema regionale di cui all'articolo 35 e attraverso i festival di cui alla lettera
- i). Sostiene le produzioni di musica popolare contemporanea di elevato livello qualitativo non affermate nel mercato dei consumi musicali, anche prevedendo un sostegno per facilitare l'acquisto della strumentazione;
- m) sostiene le esperienze di teatro non convenzionale, con particolare riferimento al teatro povero toscano;
- n) promuove e sostiene la formazione del pubblico al fine di agevolare la fruizione di spettacolo di alto livello qualitativo sull'intero territorio regionale;
- o) sostiene le attività finalizzate alla formazione professionale del personale che opera nel settore dello spettacolo.

**Art. 39 (Forme del sostegno regionale)**

(...)

2. Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi:

- a) per progetti degli organismi di rilevanza regionale di cui all'articolo 36;
  - b) per progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d'innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, presentati da soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui alla lettera a);
  - c) per progetti di sostegno alla produzione, programmazione e promozione del cinema di qualità, alle sale di cui all'articolo 38, commi 1 e 2 e per la formazione del pubblico;
  - d) per progetti di realizzazione di festival;
  - e) per progetti delle compagnie teatrali di prosa e danza e dei complessi di musica colta, jazz e popolare.
- e bis) per progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale.
3. L'ammontare dei contributi per le specifiche attività è determinato, in coerenza col DEFR, dalle delibere attuative di cui all'articolo 4, comma 3.

**Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)**

1. I criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all'articolo 39, comma 2, sono i seguenti:

- a) erogazione dei contributi sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, della natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;
  - b) svolgimento per almeno tre anni di attività nel settore dello spettacolo di riferimento, da dimostrare mediante autocertificazione;
  - c) per le compagnie teatrali di prosa e di danza, residenza stabile presso un teatro o altro spazio destinato ad uso teatrale avente sede nel territorio regionale, con il quale svolgono attività di collaborazione, che sottoscrive la relativa certificazione.
2. I requisiti specifici sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 53.
3. Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, di cui all'articolo 39, comma 2, lettere b), e), la Regione si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, nominati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4. La composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui al comma 3, sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 53.

**TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)**

**CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)**

**Art. 4 (Programmazione)**

**Art. 7 (Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali)**

**TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)**

**CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive)**

**Art. 34 (Funzioni della Regione)**

**Art. 39 (Forme del sostegno regionale)**

**Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)**

La Regione sostiene le attività funzionali alla realizzazione dei propri obiettivi, incluse attività di studio e ricerca, a carattere sperimentale, finalizzate al recupero degli squilibri. A questo scopo, oltre a sostenere le attività partecipate e individuare gli ulteriori organismi di rilevanza regionale, sostiene (anche se non accreditate) attività qualificate e innovative di ricerca e sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica. In particolare, favorisce l'insediamento dei complessi di spettacolo sul territorio, sostiene i progetti delle compagnie teatrali di prosa e danza e dei complessi di musica colta, jazz e popolare, progetti con finalità sociali. I criteri generali per l'erogazione dei contributi fanno riferimento alla qualità, alla natura professionale, al rispetto dei CCNL, ad almeno tre anni di attività.

La prescrizione più rilevante e originale della legge riguarda la richiesta, alle compagnie teatrali di prosa e di danza, della residenza stabile presso un teatro o spazio teatrale del territorio regionale "con il quale svolgono attività di collaborazione".

<p><b>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</b></p>	<p><b>A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo</b></p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO I (Principi generali)</b>  <b>Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</b>  1. La present e legge disciplina gli interventi della Regione nel rispetto dell’ordinamento comunitario, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e della ripartizione di competenze legislative in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali.  2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi:  (...) n) promozione della semplificazione burocratica, anche in collaborazione con lo Stato, in particolare per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo;  (...)</p> <p><b>Art. 2 (Principi generali)</b>  1. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguenti principi generali:  (...) d) la cooperazione, l’integrazione e la leale collaborazione fra i livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali;  (...)</p> <p><b>Art. 3 ( Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)</b>  1. Le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali, sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e con gli enti locali.  2. La Giunta regionale, elabora e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano accrescer e il livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni concernenti i beni e le attività culturali, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi :  a) conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 42/2004 ;  b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, e attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell’ articolo 102 del d.lgs. 42/2004 ;  c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione, ai sensi dell’ articolo 112 del d.lgs. 42/2004 ;  d) individuazione degli indirizzi per coordinare la partecipazione degli enti locali all’attività di tutela;  e) sviluppo del sistema regionale dello spettacolo.  3. Ai sensi del comma 1, la Regione programma, nell’ambito di un intervento coordinato con le politiche del governo del territorio e della formazione professionale, l’organizzazione del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l’integrazione delle attività fra gli istituti statali, gli istituti degli enti locali e, nel rispetto dell’ articolo 113 del d.lgs. 42/2004 , gli istituti dei soggetti privati.</p> <p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b>  <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza , cinematografiche e audiovisive)</b>  <b>Art. 34 (Funzioni della Regione)</b>  1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:  (...) c) sostiene, ai sensi della normativa statale, gli organismi dello spettacolo dal vivo al fine di garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale;  (...)</p> <p><b>Art. 39 (Forme del sostegno regionale)</b>  1. Il sostegno finanziario della Regione si attua mediante:  (...) b) il concorso alle spese per l'attività degli organismi dello spettacolo dal vivo che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e storicità, nonché gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale;  (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali)  Art. 1 (Oggetto e obiettivi)  Art. 2 (Principi generali)  Art. 3 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)  CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza , cinematografiche e audiovisive)  Arti 34 (Funzioni della Regione)  Art. 39 (Forme del sostegno regionale)</p> <p>Gli interventi regionali sono disciplinati nel rispetto dell’ordinamento comunitario e della ripartizione di competenze legislative in materia di promozione delle attività culturali, in coerenza col principio di leale collaborazione fra i livelli istituzionali.  Si prevede che la Giunta regionale elabori e proponga atti di coordinamento, intesa e accordo con lo Stato per accrescere il livello di integrazione delle funzioni di promozione e valorizzazione, incluso il conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni.</p> <p>In particolare la Regione, nel quadro delle politiche del governo del territorio, programma l’organizzazione del sistema regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, promuovendo l’integrazione delle attività fra gli istituti statali, degli enti locali dei soggetti privati.  La collaborazione con lo Stato è richiamata anche con riferimento all’obiettivo della semplificazione burocratica.  La Regione sostiene gli organismi di spettacolo “ai sensi della normativa statale” per garantire un’offerta di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale.  IL testo della legge, che è aggiornato al 2019, ha inoltre recepito, per quanto riguarda il teatro e pur non utilizzando le denominazioni “Teatri Nazionali” e “TRIC”, la descrizione di queste tipologie del DM 2014 e 2017.</p>
	<p><b>B. Riferimenti ad altre Normative statali</b></p>	<p><b>PREAMBOLO</b>  Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;  (...) Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137);  Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico);  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico);  (...) Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137).  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);</p>	<p>PREAMBOLO</p> <p>Oltre all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la legge richiama numerose norme fra cui il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, la legge 15 aprile 2004, n. 106, Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico.</p>
	<p><b>C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali</b></p>	<p><b>PREAMBOLO</b>  (...) Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europe a sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);  (...)</p> <p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO I (Principi generali)</b>  <b>Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</b>  1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel rispetto dell’ordinamento comunitario, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e della ripartizione di competenze legislative in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali.  (...)</p> <p><b>Art. 2 (Principi generali)</b>  1. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguenti principi generali:  (...) f) il rispetto delle norme a tutela della concorrenza ogni qualvolta la gestione di beni e attività culturali sia, in tutto o in parte, affidata a soggetti privati;  (...)</p>	<p>PREAMBOLO</p> <p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)  CAPO I (Principi generali)  Art. 1 (Oggetto e obiettivi)  Art. 2 (Principi generali)</p> <p>Gli interventi della Regione sono disciplinati nel rispetto dell’ordinamento comunitario e delle norme a tutela della concorrenza  Si richiama inoltre la legge 9 gennaio 2006, n. 14, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio (Firenze il 20 ottobre 2000)</p>

<p><b>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</b></p>	<p><b>D. Riferimenti ad altre leggi regionali</b></p> <p>PREAMBOLO Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, letter e b) e m), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137); Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico); Visto il decreto del President e della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolame nto recante norme in materia di deposito legale dei docum e nti di interesse culturale destinati all'uso pubblico); Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europe a sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000); Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinema tog r afiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137). Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);</p> <p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b> <b>CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</b> <b>Art. 4 (Programmazione)</b> 1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi. 2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 definisce le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione. 3. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con deliberazione definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché, in particolare, degli interventi: (...) d) per quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgiment aleai fini del conseguimento dell'unità nazionale); (...)</p> <p><b>Art. 9 (Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</b> 1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), nonché dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinam e n to delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), la Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali, che costituisce la base conoscitiva fondamentale per l'elaborazione e l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche regionali. (...)</p> <p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b> <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive)</b> <b>Art. 37 (Commissione regionale dello spettacolo dal vivo)</b> (...) 5. La Commissione è nominata con le procedure di cui alla l.r. 5/2008 . (...)</p>	<p>PREAMBOLO</p> <p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) Art. 4 (Programmazione) Art. 9 (Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive) Art. 37 (Commissione regionale dello spettacolo dal vivo)</p> <p>Numerosi i riferimenti ad altre leggi regionali in particolare con riferimento alla programmazione: il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015. Il Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali (art. 9) richiama la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, che promuove l'amministrazione elettronica e disciplina la "Rete telematica regionale toscana" e la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 che Istituisce il sistema informativo e sistema statistico regionale. Le procedure per la nomina della Commissione regionale dello spettacolo dal vivo sono regolate dalla l.r. 5/2008.</p>
<p><b>E. Funzione degli Enti locali</b></p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b> <b>CAPO I (Principi generali)</b> <b>Art. 2 (Principi generali)</b> 1. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguenti principi generali: (..) d) la cooperazione, l'integrazione e la leale collaborazione fra i livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali; e) l'integrazione fra le politiche culturali e le politiche attinenti l'istruzione e gli altri servizi sociali, lo sviluppo economico e il governo del territorio; (...)</p> <p>Art. 3 ( Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati) 1. Le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali, sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e con gli enti locali. 2. La Giunta regionale, elabora e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano accrescer e il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni e le attività culturali, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi : a) conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 42/2004 ; b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, e attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell' articolo 102 del d.lgs. 42/2004 ; c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione, ai sensi dell' articolo 112 del d.lgs. 42/2004 ; d) individuazione degli indirizzi per coordinare la partecipazione degli enti locali all'attività di tutela; e) sviluppo del sistema regionale dello spettacolo. 3. Ai sensi del comma 1, la Regione programma, nell'ambito di un intervento coordinato con le politiche del governo del territorio e della formazione professionale, l'organizzazione del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l'integrazione delle attività fra gli istituti statali, gli istituti degli enti locali e, nel rispetto dell' articolo 113 del d.lgs. 42/2004 , gli istituti dei soggetti privati.</p> <p><b>CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</b> <b>Art. 4 (Programmazione)</b> (...) 4. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali nei modi previsti dalla l.r. 1/2015.</p> <p><b>TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie)</b> <b>Art. 53 ( Regolamento di attuazione)</b> 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva il relativo regolamen to di attuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali. (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 2 (Principi generali) Art. 3 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)</p> <p>CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) Art. 4 (Programmazione)</p> <p>TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie) Art. 53 (Regolamento di attuazione)</p> <p>La cooperazione fra i livelli istituzionali (Stato, Regione, enti locali) è principio istitutivo della legge anche con riferimento al complesso dei servizi collegati al governo del territorio. Un articolo (il 3) è dedicato a "Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati" e prevede che le funzioni regionali in materia di valorizzazione e promozione di attività culturali siano attuate attraverso forme di cooperazione strutturali con lo Stato e con gli enti locali. La Giunta regionale elabora e propone fra l'altro l'individuazione degli indirizzi per coordinare la partecipazione degli enti locali allo sviluppo del sistema regionale dello spettacolo e programma il sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l'integrazione delle attività degli istituti statali e degli istituti degli enti locali. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi in materia di beni culturali e attività culturali nei modi previsti dalla l.r. 1/2015. Il Regolamento di attuazione della legge è approvato nel rispetto dei principi di sussidiarietà, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali.</p>



	<p><b>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</b></p>	<p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b>  <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</b>  <b>Art. 34 ( Funzioni della Regione)</b>  1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:  a) definisce le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo come definito dall’articolo 35;  b) sostiene gli enti, le istituzioni e le fondazioni costituite per iniziativa della Regione, cui essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interess e nell’attuazione delle politiche regionali di promozione delle attività culturali;  c) sostiene, ai sensi della normativa statale, gli organismi dello spettacolo dal vivo al fine di garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale;  d) concorre, con propri contributi finanziari, alla qualificazione dell’attività dei teatri di tradizione, riconosciuti come tali dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;  e) individua, con le modalità di cui all’articolo 36, e sostiene gli ulteriori organismi di rilevanza regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo promuovendo la cooperazione tra essi a livello territoriale e tematico;  f) concorre, con propri contributi finanziari, alla diffusione della musica classica in Toscana anche attraverso il sostegno alla Fondazione Rete Toscana Classica;  (...)</p>	<p>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)  Art. 34 (Funzioni della Regione)</p> <p>Gli enti fondati dalla Regione o cui essa partecipa attuano le politiche regionali per la promozione delle attività culturali. La Regione sostiene inoltre gli organismi dello spettacolo individuati ai sensi della normativa statale per garantire un alto livello qualitativo dell’offerta sul territorio regionale e ulteriori organismi di rilevanza regionale accreditati.  Per il teatro l’unico organismo nominato nella legge è Fondazione Toscana Spettacolo, per le funzioni (vedi campo <i>4.B Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti</i>)</p>
<p><b>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO )</b></p>	<p><b>B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</b></p>	<p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b>  <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</b>  <b>Art. 34 ( Funzioni della Regione)</b>  1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:  (...)  g) sostiene i progetti di produzione di elevato livello qualitativo per l’innovazione, la ricerca e sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica e ne promuove l’inserimento nel sistema distributivo regionale;  (...)  l) promuove e valorizza la musica popolare contemporanea toscana e la musica jazz, incentivandola nella presenza nell’offerta di spettacolo dei soggetti che fanno parte del sistema regionale di cui all’articolo 35 e attraverso i festival di cui alla lettera i) Sostiene le produzioni di musica popolare contemporanea di elevato livello qualitativo non affermate nel mercato dei consumi musicali, anche prevedendo un sostegno per facilitare l’acquisto della strumentazione;  m) sostiene le esperienze di teatro non convenzionale, con particolare riferimento al teatro povero toscano;  (...)</p> <p><b>Art. 39 (Forme del sostegno regionale)</b>  (...)  2. Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi:  (...)  e) per progetti delle compagnie teatrali di prosa e danza e dei complessi di musica colta, jazz e popolare.  (...)</p> <p><b>Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)</b>  1. I criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all’articolo 39, comma 2, sono i seguenti:  a) erogazione dei contributi sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, della natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;  b) svolgimento per almeno tre anni di attività nel settore dello spettacolo di riferimento, da dimostrare mediante autocertificazione;  c) per le compagnie teatrali di prosa e di danza, residenza stabile presso un teatro o altro spazio destinato ad uso teatrale avente sede nel territorio regionale, con il quale svolgono attività di collaborazione, che sottoscrive la relativa certificazione.  2. I requisiti specifici sono determinati dal regolamento di cui all’articolo 53.  3. Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, di cui all’articolo 39, comma 2, lettere b), e), la Regione si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, nominati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.  4. La composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui al comma 3, sono stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 53.</p> <p><b>TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie)</b>  <b>Art. 53 ( Regolamento di attuazione)</b>  (...)  2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:  (...)  p) i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo di cui all’articolo 40, comma 1;  q) la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui all’articolo 40, comma 3;  (...)</p>	<p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)  CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)  Art. 34 ( Funzioni della Regione)  Art. 39 (Forme del sostegno regionale)  Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)</p> <p>TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie)  Art. 53 (Regolamento di attuazione)</p> <p>La Regione, oltre alle attività partecipate e di rilevante interesse regionale, sostiene progetti di innovazione, ricerca e sperimentazione di prosa, danza e musica (inclusa musica popolare contemporanea) e ne promuove la distribuzione a livello regionale. Sostiene inoltre “esperienze di teatro non convenzionale, con particolare riferimento al teatro povero toscano” (riferimento al Teatro Povero di Monticchiello per quanto non nominato).  I criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti, anche per compagnie e complessi non accreditati, fanno riferimento a qualità e validità culturale, natura professionale, rispetto dei CCNL, attività pregressa triennale e per le compagnie teatrali di prosa e di danza, residenza stabile. E’ questa la disposizione più originale della normativa Toscana: la presenza in un teatro o spazio teatrale e la collaborazione col territorio regionale e deve essere certificata.  (vedi anche macro campo <i>4.AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</i>)  Per la valutazione dei progetti la Regione si avvale di un nucleo di esperti nominati dalla Giunta (vedi anche campo <i>1.C Strumenti di consultazione</i>)</p>

<p><b>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO )</b></p>	<p><b>C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca</b></p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO II (Principi generali)</b>  <b>Art. 7 (Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali)</b>  1. La Giunta regionale, secondo le modalità definite dall'articolo 4, comma 3, attua le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale definiti nel PRS e declinati con il DEFR e, in particolare:  a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;  b) le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrr e esperienze e modelli d'intervento riproducibili;  (...)</p> <p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b>  <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</b>  <b>Art. 34 ( Funzioni della Regione)</b>  1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:  (...)  g) sostiene i progetti di produzione di elevato livello qualitativo per l'innovazione, la ricerca e sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica e ne promuove l'inserimento nel sistema distributivo regionale;  (...)</p> <p><b>Art. 35 (Sistema regionale dello spettacolo)</b>  1. Il sistema regionale dello spettacolo dal vivo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso, da perseguirsi anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione e l'incentivazione di reti teatrali.  2. Il sistema regionale dello spettacolo è costituito dagli enti e dagli organismi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) i quali cooperano con la Regione per l'attuazione delle linee di sviluppo dello spettacolo in Toscana, secondo le modalità di cui all'articolo 4.</p> <p><b>Art. 39 (Forme del sostegno regionale)</b>  (...)  2. Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi:  (...)  b) per progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d'innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, presentati da soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui alla lettera a);  (...)</p> <p><b>Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)</b>  (...)  3. Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, di cui all'articolo 39, comma 2, lettere b), e), la Regione si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, nominati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.  (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)  CAPO II (Principi generali)  Art. 7 (Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)  CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)  Art. 34 (Funzioni della Regione)  Art 35 (Sistema regionale dello spettacolo)  Art. 39 (Forme del sostegno regionale)  Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)</p> <p>Numerosi i riferimenti a ricerca e innovazione nella legge. In particolare, l'Art. 7, con riferimento al complesso degli interventi regionali in materia di beni e attività culturali individua fra gli interessi o obiettivi regionali le attività di studio e ricerca, "le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili". Nello specifico delle attività teatrali, musicali, di danza, sostiene con contributi i progetti di produzione di elevato livello qualitativo per l'innovazione, la ricerca e sperimentazione tanto che siano presentati da soggetti pubblici che privati.  Queste organizzazioni e attività fanno parte del sistema regionale dello spettacolo. Contrariamente ad altre leggi, l'attività di ricerca non è collegata ai giovani.</p>
	<p><b>D. Disposizioni specifiche area ragazzi e giovani</b></p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO I Principi generali)</b>  <b>Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</b>  (...)  2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi:  a) valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana, nonché di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di interesse europeo quali Via Francigena, Vie Romee, Via dei Cavalleggeri, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale;  (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)  CAPO I (Principi generali)  Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</p> <p>La legge non contiene disposizioni e finalità specifiche, se non riferimenti generici nei principi</p>

	<p><b>E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada</b></p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO I (Principi generali)</b>  <b>Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</b>  (...) 2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi:  (...) f) promozione dell’educazione alla musica e al canto corale e dell’alta formazione alla musica, anche incentivando la costituzione di reti territoriali delle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e corali;  g) promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea, in particolare di quella toscana, intendendo per musica popolare contemporanea ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, tra cui il rock, il jazz, il blues, il pop, il rap, l’hip- hop, il reggae, la musica folcloristica o etnica, l’elettronica;  (...)</p> <p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b>  <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</b>  <b>Art. 34 ( Funzioni della Regione)</b>  1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:  (...) f) concorre, con propri contributi finanziari, alla diffusione della musica classica in Toscana anche attraverso il sostegno alla Fondazione Rete Toscana Classica;  g) sostiene i progetti di produzione di elevato livello qualitativo per l’innovazione, la ricerca e sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica e ne promuove l’inserimento nel sistema distributivo regionale;  h) favorisce l’insediamento nei teatri e negli spazi destinati ad uso teatrale della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendo la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo;  (...) l) promuove e valorizza la musica popolare contemporanea toscana e la musica jazz, incentivandola nella presenza nell’offerta di spettacolo dei soggetti che fanno parte del sistema regionale di cui all’articolo 35 e attraverso i festival di cui alla lettera i) Sostiene le produzioni di musica popolare contemporanea di elevato livello qualitativo non affermate nel mercato dei consumi musicali, anche prevedendo un sostegno per facilitare l’acquisto della strumentazione;  m) sostiene le esperienze di teatro non convenzionale, con particolare riferimento al teatro povero toscano;  (...)</p> <p><b>Art. 37 (Commissione regionale dello spettacolo dal vivo)</b>  1. È istituita la Commissione regionale dello spettacolo dal vivo quale organismo consultivo della Giunta regionale, al fine del perseguimento delle finalità del sistema regionale dello spettacolo di cui all’articolo 35, comma 1.  2. Alla commissione compete la formulazione di proposte e osservazioni per l’elaborazione degli atti di cui all’articolo 4, comma 3 in materia di spettacolo e per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dai documenti stessi, con la finalità di assicurar e l’integrazione funzionale degli interventi.  3. La Commissione è composta:  a) da quindici esperti nelle discipline dello spettacolo dal vivo;  b) dal responsabile della struttura organizzativa della Regione Toscana competente in materia di spettacolo.  4. La Commissione articola la sua attività in sottocommissioni nei settori della prosa, della danza e della musica, compresa la musica popolare contemporanea.</p> <p><b>Art. 39 (Forme del sostegno regionale)</b>  (...) 2. Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi:  (...) b) per progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d’innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, presentati da soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui alla lettera a);  (...) e) per progetti delle compagnie teatrali di prosa e danza e dei complessi di musica colta, jazz e popolare.  (...)</p> <p><b>Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)</b>  (...) 3. Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, di cui all’articolo 39, comma 2, lettere b), e), la Regione si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, nominati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.  (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)  CAPO I (Principi generali)  Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)  CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)  Art. 34 ( Funzioni della Regione)  Art. 37 (Commissione regionale dello spettacolo dal vivo)  Art. 39 (Forme del sostegno regionale)  Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)</p> <p>La legge indica finalità precise e contiene numerose disposizioni dettagliate per l’attività musicale, inclusa la promozione dell’educazione alla musica e al canto corale, la valorizzazione della musica popolare contemporanea (“ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, tra cui il rock, il jazz, il blues, il pop, il rap, l’hip- hop, il reggae, la musica folcloristica o etnica, l’elettronica”). Numerosi enti musicali sono espressamente nominati. Tanto i criteri di accreditamento che le indicazioni relative all’l’innovazione e alla ricerca sono comuni per prosa, danza e musica.  La Commissione regionale dello spettacolo dal vivo, organismo consultivo della Giunta articola tuttavia la sua attività in sottocommissioni per settore (prosa, danza musica).  La legge non menziona il circo e lo spettacolo viaggiante.</p>
<p><b>5. FESTIVAL</b></p>		<p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b>  <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</b>  <b>Art. 34 ( Funzioni della Regione)</b>  1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:  (...) i) sostiene i festival di alto livello qualitativo, con prevalenti contenuti di produzione e innovazione culturale;  l) promuove e valorizza la musica popolare contemporanea toscana e la musica jazz, incentivandola nella presenza nell’offerta di spettacolo dei soggetti che fanno parte del sistema regionale di cui all’articolo 35 e attraverso i festival di cui alla lettera i) Sostiene le produzioni di musica popolare contemporanea di elevato livello qualitativo non affermate nel mercato dei consumi musicali, anche prevedendo un sostegno per facilitare l’acquisto della strumentazione;  (...)</p> <p><b>Art. 39 (Forme del sostegno regionale)</b>  (...) 2. Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi:  (...) d) per progetti di realizzazione di festival;  (...)</p>	<p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)  CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)  Art. 34 ( Funzioni della Regione)  Art. 39 (Forme del sostegno regionale)</p> <p>La Regione sostiene con contributi i festival di alto livello qualitativo e “con prevalenti contenuti di produzione e innovazione culturale”. I festival sono espressamente indicati anche come canale di promozione della musica popolare contemporanea</p>

<p><b>6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS</b></p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO I (Principi generali)</b>  <b>Art. 3 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)</b>  1. Le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali, sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e con gli enti locali.  2. La Giunta regionale, elabora e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano accrescer e il livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni concernenti i beni e le attività culturali, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:  a) conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 42/2004;  b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, e attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell’ articolo 102 del d.lgs. 42/2004 ;</p> <p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b>  <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</b>  <b>Art. 34 ( Funzioni della Regione)</b>  1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:  (...)  h) favorisce l’insediamento nei teatri e negli spazi destinati ad uso teatrale della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendo la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo;  (...)</p> <p><b>Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)</b>  1. I criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all’articolo 39, comma 2, sono i seguenti:  (...)  c) per le compagnie teatrali di prosa e di danza, residenza stabile presso un teatro o altro spazio destinato ad uso teatrale avente sede nel territorio regionale, con il quale svolgono attività di collaborazione, che sottoscrive la relativa certificazione.  (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)  CAPO I (Principi generali)  Art. 3 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)  CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)  Art. 34 ( Funzioni della Regione)  Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)</p> <p>La legge non fa riferimenti precisi alle Residenze come forma, modalità o settore, ma promuove “la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo”. In particolare “favorisce l’insediamento nei teatri e negli spazi destinati ad uso teatrale della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo”, considerando tale insediamento una delle condizioni di sostegno per le compagnie teatrali di prosa e di danza.  Pur non facendo riferimenti espliciti agli accordi di programma Stato-Regioni per le Residenze previsti dai DM 2014 e successivi, nell’articolo relativo alle “Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati” (art. 3) la legge prevede la possibilità di definire atti di coordinamento, intesa e accordo con lo Stato. Fra le finalità è indicata anche per la fruizione dei luoghi della cultura.</p>
<p><b>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</b></p>	<p><b>A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati</b></p> <p><b>PREAMBOLO</b>  (...)  Considerato quanto segue  (...)  3. La potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica consente di dettare una norma, che, nel pieno rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal d.lgs. 42/2004, preveda procedure di natura concorsuale per l’affidamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali, in alternativa alla gestione diretta da parte dell’amministrazione titolare. Poiché, in caso di gestione indiretta, l’amministrazione mantiene poteri di indirizzo e vigilanza sul soggetto gestore che vengono esercitati con lo strumento del contratto di servizio, la norma prevede l’emanazione con deliberazione della Giunta regionale di schemi-tipo di contratto di servizio, al fine di garantire una sufficiente omogeneità nello svolgimento di tali attività;  (...)</p> <p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO I (Principi generali)</b>  <b>Art. 3 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)</b>  1. Le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali, sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e con gli enti locali.  2. La Giunta regionale, elabora e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano accrescer e il livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni concernenti i beni e le attività culturali, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi :  a) conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 42/2004;  b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, e attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell’ articolo 102 del d.lgs. 42/2004;</p> <p><b>TITOLO II (Istituti e luoghi della cultura)</b>  <b>CAPO I (Disposizioni generali)</b>  <b>SEZIONE I (Ambito di applicazione)</b>  <b>Art. 14 (Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica)</b>  1. Nel rispetto dei principi di cui all’ articolo 115 del d.lgs.42/2004, l’organizzazione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta  2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, purché dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Tale gestione può essere svolta anche in forma associata, secondo la vigente legislazione.  3. La gestione in forma diretta può avvenire per mezzo di associazioni, fondazioni o altri organismi, le cui finalità consistano nella prestazione di servizi culturali, sui quali l’amministrazione cui l’istituto o il luogo della cultura appartiene esercita un’influenza dominante.  4. La gestione in forma indiretta si svolge mediante l’affidamento del servizio ad un soggetto esterno all’amministrazione cui l’istituto o luogo della cultura appartiene, che viene scelto tramite procedure ad evidenza pubblica in conformità alla disposizione di cui all’articolo 115, comma 3, del d.lgs. 42/2004.  5. Le procedure di cui al comma 4, sono definite nel rispetto dei seguenti criteri:  a) ricorso all’avviso pubblico ai fini della adeguata pubblicità della procedura;  b) effettuazione della selezione sulla base di progetti sufficientemente dettagliati sotto il profilo tecnico ed economico;  c) valutazione della qualità, della congruità economica e della fattibilità tecnica dei progetti di cui alla lettera b).  6. Nei casi di gestione in forma indiretta l’amministrazione titolare dell’istituto e luogo della cultura svolge le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull’attività dei soggetti concessionari della gestione e stipula contratti di servizio con tali soggetti. La Giunta regionale approva con apposita deliberazione schemi-tipo di contratto di servizio, elaborati nel rispetto dell’articolo 115, comma 5, del d.lgs. 42/2004, al fine di semplificare e rendere omogenea l’attività delle amministrazioni.</p>	<p>PREAMBOLO</p> <p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)  CAPO I (Principi generali)  Art. 3 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)</p> <p>TITOLO II (Istituti e luoghi della cultura)  CAPO I (Disposizioni generali)  SEZIONE I (Ambito di applicazione)  Art. 14 (Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica)</p> <p>La disciplina della “Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica” (e fra questi possiamo considerare i teatri comunali) costituisce un aspetto particolarmente rilevante della legge e fornisce indicazioni precise cui gli enti locali devono attenersi. La gestione può essere in forma diretta o indiretta. Quella diretta si realizza per mezzo di strutture interne alle amministrazioni, anche associate (“purché dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico”), o per mezzo di associazioni, o altri organismi “sui quali l’amministrazione cui l’istituto o il luogo della cultura appartiene esercita un’influenza dominante”  La gestione in forma indiretta comporta l’affidamento del servizio ad un soggetto esterno scelto con procedure ad evidenza pubblica, la selezione deve basarsi su progetti dettagliati dal punto di vista tecnico ed economico, valutazioni di qualità, congruità, fattibilità tecnica ed economica. L’ amministrazione svolge funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull’attività dei soggetti concessionari e stipulare contratti di servizio. La Giunta predispone schemi- tipo di contratto di servizio per “semplificare e rendere omogenea l’attività delle amministrazioni”.  La collaborazione fra Stato, Regioni e enti locali fa riferimento alla tutela del patrimonio culturale, alla fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura.</p>

<p><b>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</b></p>	<p><b>B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti</b></p>	<p><b>PREAMBOLO</b> (...) Considerato quanto segue: (...) 10. La disciplina della materia dello spettacolo è caratterizzata dalla individuazione del sistema regionale dello spettacolo costituito dagli enti che operano nell'ambito dello spettacolo al fine di assicurare un'azione regionale organica e coordinata. Per la partecipazione al sistema è previsto l'accREDITAMENTO degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo. La Regione sostiene il sistema regionale dello spettacolo al fine di promuovere la qualità artistica e garantire il pluralismo; (...)</p> <p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b> <b>CAPO I (Principi generali)</b> <b>Art. 3 ( Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)</b> (...) 2. La Giunta regionale, elabora e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano accrescer e il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni e le attività culturali, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi : (...) e) sviluppo del sistema regionale dello spettacolo. 3. Ai sensi del comma 1, la Regione programma, nell'ambito di un intervento coordinato con le politiche del governo del territorio e della formazione professionale, l'organizzazione del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l'integrazione delle attività fra gli istituti statali, gli istituti degli enti locali e, nel rispetto dell' articolo 113 del d.lgs. 42/2004 , gli istituti dei soggetti privati.</p> <p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b> <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</b> <b>Art. 35 (Sistema regionale dello spettacolo)</b> 1. Il sistema regionale dello spettacolo dal vivo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso, da perseguirsi anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione e l'incentivazione di reti teatrali. 2. Il sistema regionale dello spettacolo è costituito dagli enti e dagli organismi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) i quali cooperano con la Regione per l'attuazione delle linee di sviluppo dello spettacolo in Toscana, secondo le modalità di cui all'articolo 4.</p> <p><b>Art. 42 (Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo)</b> 1. Al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Toscana e di valorizzare lo spettacolo dal vivo attraverso attività di distribuzione e promozione, la Regione Toscana concorre al finanziamento delle attività delle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana e Toscana Spettacolo, già costituite su iniziativa della stessa Regione. 2. Le Fondazioni di cui al comma 1, presentano alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio, il proprio programma di attività per l'anno successivo, elaborato nel rispetto degli indirizzi del PRS, il bilancio di previsione annuale corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario, che contiene le indicazioni relative al triennio successivo, nonché l'indicazione delle quote annuali a carico dei soggetti diversi dalla Regione Toscana, che partecipano alle Fondazioni. 3. Entro il 30 aprile di ogni anno le Fondazioni di cui al comma 1, presentano alla Giunta regionale il bilancio di esercizio unitamente alla nota integrativa, al parere del collegio dei revisori ed alla relazione sulla gestione. La documentazione è corredata dai dati consuntivi del monitoraggio relativo alla fruizione delle attività proposte da parte del pubblico, articolata per le singole sedi di intervento. 4. L'ammontare del finanziamento annuale della Regione per ciascuna delle due Fondazioni è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione.</p>	<p>PREAMBOLO</p> <p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 3 ( Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 35 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 42 (Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo)</p> <p>La promozione della collaborazione fra soggetti diversi come l'obiettivo della diffusione dell'attività su tutto il territorio regionale è costitutiva del sistema regionale dello spettacolo e presente in numerosi passaggi della legge a cominciare dalla definizione delle funzioni della Regione e nell'articolo relativo alla collaborazione della Regione con lo Stato, gli enti locali e i soggetti privati. In particolare, l'articolo relativo al Sistema regionale dello spettacolo (il 35) si prevede che lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo e la sostenibilità economica del sistema vadano perseguite anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione e l'incentivazione di reti teatrali. La legge attribuisce un particolare ruolo alla Fondazione Toscana Spettacolo, ente partecipato e unica organizzazione teatrale esplicitamente indicata (riconosciuta dal MIC come circuito multidisciplinare), con funzione di distribuzione e promozione e disciplina le modalità di presentazione di programmi e bilanci alla giunta e del monitoraggio relativo all'andamento del pubblico sul territorio.</p>
--	--	---	---

<p><b>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</b></p>	<p><b>C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura</b></p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO II (Principi generali)</b>  <b>Art. 6 (Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento)</b>  1. Gli interventi di parte investimenti previsti dal DEFR per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, nonché per la creazione e l’adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo, sono attuati sulla base dei seguenti criteri:  a) funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge;  b) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;  c) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;  d) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali;  e) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;  f) progettualità integrat a dei diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;  g) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.</p> <p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b>  <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</b>  <b>Art. 34 ( Funzioni della Regione)</b>  1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:  (...)  c) sostiene, ai sensi della normativa statale, gli organismi dello spettacolo dal vivo al fine di garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale;  d) concorre, con propri contributi finanziari, alla qualificazione dell’attività dei teatri di tradizione, riconosciuti come tali dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;  e) individua, con le modalità di cui all’articolo 36, e sostiene gli ulteriori organismi di rilevanza regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo promuovendo la cooperazione tra essi a livello territoriale e tematico;  (...)  h) favorisce l’insediamento nei teatri e negli spazi destinati ad uso teatrale della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendo la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo;  (...)</p> <p><b>Art. 36 (Organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo)</b>  (...)  2. L’accreditamento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:  (...)  c) dotazione di strutture e di spazi adeguati allo svolgimento delle attività di spettacolo;  (...)</p> <p><b>Art. 39 (Forme del sostegno regionale)</b>  1. Il sostegno finanziario della Regione si attua mediante:  (...)  b) il concorso alle spese per l'attività degli organismi dello spettacolo dal vivo che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e storicità, nonché gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale;  c) il concorso alle spese per l’attività dei teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;  (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)  CAPO II (Principi generali)  Art. 6 (Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)  CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)  Art. 34 (Funzioni della Regione)  Art 36 (Organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo)  Art. 39 (Forme del sostegno regionale)</p> <p>Una delle principali funzioni della Regione è garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale. Fra le tipologie di organizzazione espressamente indicate che la Regione sostiene con propri contributi finanziari ci sono i teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato che, a fianco della produzione lirica, hanno una funzione articolata di programmazione. Non esplicitamente indicati con queste parole, ma riconducibili alle definizioni Teatri Nazionali e TRIC (riferimento DM 2014 e successivi) sono gli organismi “che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale” e attività di produzione “di rilevante interesse culturale”: tipologia che implica produzione e gestione di spazi. Inoltre si chiede alle organizzazioni accreditate di disporre di idonee strutture (presumibilmente anche spazi per spettacolo). Ma una forma indiretta di sostegno ai luoghi -e forse la principale- è la “residenzialità” come requisito di ammissione ai contributi regionali per una compagnia (con evidenti ricadute su luoghi stessi e sul territorio).  Inoltre, il DEFR (Documento di economia e finanza regionale) prevede investimenti per la creazione e l’adeguamento degli spazi culturali e di spettacolo. Requisiti sono criteri di funzionalità degli interventi rispetto alle politiche regionali, qualità della progettazione, sostenibilità in rapporto alla fruizione, adeguatezza organizzativa degli strumenti gestionali, valorizzazione delle relazioni col territorio, progettualità integrata dei soggetti istituzionali, cooperazione fra soggetti pubblici e privati.</p>
<p><b>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</b></p>	<p><b>A. Riferimento area sociale</b></p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO I (Principi generali)</b>  <b>Art. 2 (Principi generali)</b>  1. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguenti principi generali:  (...)  e) l’integrazione fra le politiche culturali e le politiche attinenti l’istruzione e gli altri servizi sociali, lo sviluppo economico e il governo del territorio;  (...)  2. La Regione Toscana riconosce e considera la cultura e lo spettacolo, in tutti i loro generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di espressione artistica, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, soprattutto per le giovani generazioni.  (...)</p> <p><b>CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</b>  <b>Art. 4 (Programmazione)</b>  (...)  3. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con deliberazione definisce le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché, in particolare, degli interventi:  (...)  c) per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 38; (...)</p> <p><b>Art. 7 (Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali)</b>  1. La Giunta regionale, secondo le modalità definite dall'articolo 4, comma 3, attua le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale definiti nel PRS e declinati con il DEFR e, in particolare:  (...)  c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;  (...)</p> <p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b>  <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</b>  <b>Art. 39 (Forme del sostegno regionale)</b>  (...)  2. Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi:  (...)  e bis) per progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale.  (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)  CAPO I (Principi generali)  Art. 2 (Principi generali)</p> <p>CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)  Art. 4 (Programmazione)  Art. 7 (Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)  CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)  Art. 39 (Forme del sostegno regionale)</p> <p>Fra i Principi generali si sottolinea la funzione di promozione ed educazione sociale e l’insostituibile valore sociale e formativo dell’attività di spettacolo. I riferimenti più specifici riguardano: la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema (che sembra opportuno segnalare anche se non riguarda il teatro), il sostegno alle attività “finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali” e a “progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale”</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	B. Formazione professionale	<p><b>PREAMBOLO</b> Considerato che: 12. Nel campo della cultura musicale, si rende necessaria anche la promozione delle attività di alta formazione finalizzate alla crescita professionale dei musicisti, oltre che della formazione di base;</p> <p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b> <b>CAPO I (Principi generali)</b> <b>Art. 3 ( Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)</b> (...) 3. Ai sensi del comma 1, la Regione programma, nell’ambito di un intervento coordinato con le politiche del governo del territorio e della formazione professionale, l’organizzazione del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l’integrazione delle attività fra gli istituti statali, gli istituti degli enti locali e, nel rispetto dell’ articolo 113 del d.lgs. 42/2004 , gli istituti dei soggetti privati.</p> <p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b> <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</b> Art. 34 ( Funzioni della Regione) 1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale: (...) o) sostiene le attività finalizzate alla formazione professionale del personale che opera nel settore dello spettacolo.</p>	<p>PREAMBOLO</p> <p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 3 ( Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati).</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 34 ( Funzioni della Regione)</p> <p>La legge Regione sostiene la formazione professionale del personale che opera nel settore dello spettacolo in genere, ma è più circostanziata per quanto riguarda la musica, promuovendo non solo la formazione professionale di base, ma anche alta formazione (finalizzate alla crescita professionale dei musicisti) e la cultura musicale in genere. L’obiettivo della collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati riguarda anche la formazione professionale e l’organizzazione del sistema regionale di istituti</p>
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b> <b>CAPO I (Principi generali)</b> <b>Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</b> (...) 2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi: (...) l) promozione della cultura del paesaggio, attraverso la conoscenza, l’informazione e la formazione; (...) o) promozione e facilitazione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggio e di soggiorno;</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</p> <p>Nonostante la funzione del turismo per la Toscana e i collegamenti sicuramente esistenti fra beni e attività culturali per i festival e le città d’arte, la legge non menziona il turismo. Un riferimento indiretto è nell’obiettivo della promozione e facilitazione della fruizione del patrimonio e degli eventi “attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggio e di soggiorno; Fra i principi generali – e forse anche come chiave di lettura di questa assenza- ci sembra interessante come obiettivo “la promozione della cultura del paesaggio, attraverso la conoscenza, l’informazione e la formazione”.</p>
	D. Lavoro	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b> <b>CAPO I (Principi generali)</b> <b>Art. 2 (Principi generali)</b> 1. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguenti principi generali: (...) g) la competenza professionale del personale preposto alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e realizzazione di attività culturali; (...) 3. La Regione Toscana riconosce inoltre il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura e dello spettacolo, e le considera risorse sociali, economiche e occupazionali.</p> <p><b>CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</b> <b>Art. 6 (Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento)</b> 1. Gli interventi di parte investimenti previsti dal DEFR per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, nonché per la creazione e l’adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo, sono attuati sulla base dei seguenti criteri: (...) d) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali; (...)</p> <p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b> <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</b> <b>Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)</b> 1. I criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all’articolo 39, comma 2, sono i seguenti: a) erogazione dei contributi sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, della natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria; (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 2 (Principi generali)</p> <p>CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) Art. 6 (Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)</p> <p>Numerosi i richiami alla professionalità nel testo della legge, a cominciare dai principi: si richiede competenza professionale al personale preposto alla valorizzazione e alla promozione, e si riconosce il valore di queste professionalità considerandole “risorse sociali, economiche e occupazionali”. Più nello specifico l’ “adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali” è condizione di sostegno delle organizzazioni e fra i criteri generali di ammissibilità e valutazione dei progetti c’è “la natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria”.</p>

<b>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</b>	<b>E. Edilizia e adeguamenti tecnologici</b>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO I (Principi generali)</b>  <b>Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</b>  (...) 2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi:  (...) c) promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali ed alle attività culturali;  (...)</p> <p><b>Art. 2 (Principi generali)</b>  1. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguenti principi generali:  (...) h) la promozione dell'innovazione tecnologica e organizzativa.  (...)</p> <p><b>CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</b>  <b>Art. 6 (Criteri per l'attuazione degli interventi di investimento)</b>  1. Gli interventi di parte investimenti previsti dal DEFRA per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, nonché per la creazione e l'adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo, sono attuati sulla base dei seguenti criteri:  a) funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge;  b) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;  c) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;  d) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali;  e) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;  f) progettualità integrat a dei diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;  g) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.</p> <p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b>  <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</b>  <b>Art. 34 ( Funzioni della Regione)</b>  1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:  (...) l) promuove e valorizza la musica popolare contemporanea toscana e la musica jazz, incentivandola presenza nell'offerta di spettacolo dei soggetti che fanno parte del sistema regionale di cui all'articolo 35 e attraverso i festival di cui alla lettera i) Sostiene le produzioni di musica popolare contemporanea di elevato livello qualitativo non affermate nel mercato dei consumi musicali, anche prevedendo un sostegno per facilitare l'acquisto della strumentazione;  (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali)  Art. 1 (Oggetto e obiettivi)  Art. 2 (Principi generali)</p> <p>CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)  Art. 6 (Criteri per l'attuazione degli interventi di investimento)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)  CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)  Art. 34 (Funzioni della Regione)</p> <p>Fra gli obiettivi degli interventi regionali è prevista la conservazione del patrimonio culturale e la qualificazione degli spazi. La Regione inoltre promuove l'innovazione tecnologica e organizzativa.  Nel quadro degli investimenti indicati nel DEFRA, il Documento di economia e finanza regionale, si prevede la creazione e l'adeguamento degli spazi. I criteri integrano aspetti gestionali e tecnici e riguardano funzionalità degli interventi rispetto alle politiche regionali, qualità della progettazione, sostenibilità in rapporto alla fruizione, adeguatezza organizzativa degli strumenti gestionali, valorizzazione delle relazioni col territorio, progettualità integrata dei soggetti istituzionali, cooperazione fra soggetti pubblici e privati.  Per l'attività popolare contemporanea si prevede il sostegno per facilitare l'acquisto della strumentazione.</p>
	<b>F. Sostegni ad attività internazionale ed europea</b>	nessun riferimento	nessun riferimento
	<b>G. Forme di credito</b>	<p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b>  <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</b>  <b>Art. 41 (Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo)</b>  1. E' istituito un fondo di anticipazione destinato ad anticipare le somme riguardanti interventi finanziari statali in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c) e d).  2. L'importo dell'anticipazione non può superare il 90 per cento del contributo statale previsto e non può inoltre superar e l'importo del contributo regionale assegnato ai sensi della presente legge.  3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri per la valutazione delle richieste di anticipazione e le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.  4. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dell'anticipazione, senza alcun onere d'interesse, nel termine massimo del 31 dicembre dell'anno in cui l'anticipazione è concessa.</p>	<p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)  CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)  Art. 41 (Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo)</p>



<p><b>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</b></p>	<p><b>H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda</b></p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO I (Principi generali)</b>  <b>Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</b>  (...) 2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi:  (...) e) tutela delle diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo e qualificazione dell’offerta di spettacolo, al fine di renderla maggiormente rispondente alla domanda, attuale e potenziale, dei cittadini toscani e formazione del pubblico alla fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali;  (...) o) promozione e facilitazione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggio e di soggiorno;</p> <p><b>CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</b>  <b>Art. 9 (Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</b>  1. Nell’ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”), nonché dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), la Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali, che costituisce la base conoscitiva fondamentale per l’elaborazione e l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche regionali.  2. Il regolamento di cui all’articolo 53, definisce le modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui al comma 1.</p> <p><b>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</b>  <b>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</b>  <b>Art. 34 (Funzioni della Regione)</b>  1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:  (...) n) promuove e sostiene la formazione del pubblico al fine di agevolare la fruizione di spettacolo di alto livello qualitativo sull’intero territorio regionale;  (...)</p> <p><b>TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie)</b>  <b>Art. 53 (Regolamento di attuazione)</b>  1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione approva il relativo regolamento di attuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali.  2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:  a) modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui all’articolo 9;  (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali)  Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</p> <p>CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)  Art. 9 (Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)  CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)  Art 34 (Funzioni della Regione)</p> <p>TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie)  Art. 53 (Regolamento di attuazione)</p> <p>Fra i principi che orientano l’intervento regionale c’è “la qualificazione dell’offerta di spettacolo, al fine di renderla maggiormente rispondente alla domanda, attuale e potenziale”.</p> <p>La facilitazione della conoscenza e la fruizione degli eventi di spettacolo deve essere promossa attraverso un sistema economicamente accessibile di titoli di accesso.</p> <p>La Regione promuove e sostiene la formazione del pubblico per “agevolare la fruizione di spettacolo di alto livello qualitativo sull’intero territorio regionale”.</p> <p>Le legge istituisce un Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali , collegato al sistema informativo regionale e alla “Rete telematica regionale toscana” gestito in collaborazione con le province e i comuni (vedi campo <i>8.J Osservatori</i>)</p>
<p><b>I. Tradizione e lingue locali</b></p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO I (Principi generali)</b>  <b>Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</b>  (...) 2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi:  (...) e) tutela delle diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo e qualificazione dell’offerta di spettacolo, al fine di renderla maggiormente rispondente alla domanda, attuale e potenziale, dei cittadini toscani e formazione del pubblico alla fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali;  (...)</p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO I (Principi generali)</b>  <b>Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</b>  (...) 2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi:  (...) e) tutela delle diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo e qualificazione dell’offerta di spettacolo, al fine di renderla maggiormente rispondente alla domanda, attuale e potenziale, dei cittadini toscani e formazione del pubblico alla fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali;  (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)  CAPO I (Principi generali)  Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</p> <p>Fra gli obiettivi della legge c’è la tutela delle diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo. Diversi richiami alla tradizione e alle specificità regionali riguardano la musica.</p>
<p><b>J. Osservatori</b></p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</b>  <b>Art. 9 (Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</b>  1. Nell’ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”), nonché dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), la Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali, che costituisce la base conoscitiva fondamentale per l’elaborazione e l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche regionali.  2. Il regolamento di cui all’articolo 53, definisce le modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui al comma 1.</p> <p><b>TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie)</b>  <b>Art. 54 ( Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali)</b>  1. Gli interventi della Regione in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 9 e 22 della l.r. 1/2015.</p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</b>  <b>Art. 9 (Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</b>  1. Nell’ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”), nonché dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), la Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali, che costituisce la base conoscitiva fondamentale per l’elaborazione e l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche regionali.  2. Il regolamento di cui all’articolo 53, definisce le modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui al comma 1.</p> <p><b>TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie)</b>  <b>Art. 54 ( Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali)</b>  1. Gli interventi della Regione in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 9 e 22 della l.r. 1/2015.</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)  CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)  Art. 9 (Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</p> <p>TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie)  Art. 54 (Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali)</p> <p>Le legge istituisce un Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali, collegato al sistema informativo regionale, alla “Rete telematica regionale toscana” e al sistema statistico regionale. La Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata di questo sistema informativo che costituisce la base conoscitiva per la definizione e attuazione delle politiche regionali. Il regolamento ne definisce le modalità di realizzazione e gestione.</p>
<p><b>K. Protezione proprietà intellettuale</b></p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO I (Principi generali)</b>  <b>Art. 3 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)</b>  (...) 2. La Giunta regionale, elabora e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano accrescere il livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni concernenti i beni e le attività culturali, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi :  a) conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 42/2004 ;  (...)</p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO I (Principi generali)</b>  <b>Art. 3 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)</b>  (...) 2. La Giunta regionale, elabora e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano accrescere il livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni concernenti i beni e le attività culturali, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi :  a) conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 42/2004 ;  (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)  CAPO I (Principi generali)  Art. 3 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati)</p> <p>Nel quadro della collaborazione con lo Stato è possibile il conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti di tutela, con riferimento agli articoli 4 e 5 del d.lgs. 42/2004 (che includono anche la proprietà intellettuale)</p>
<p><b>L. Altre forme di intervento</b></p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>

<p><b>9. ASPETTI TECNICI</b></p>	<p><b>TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie)</b>  Art. 53 (Regolamento di attuazione)  1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva il relativo regolamento di attuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali.  2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:  a) modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui all'articolo 9;  b) indirizzi e criteri generali per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei ai sensi dell'articolo 11;  c) i criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi ai sensi dell'articolo 11;  d) i requisiti per la costituzione dei sistemi museali di cui all'articolo 17;  e) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 20;  f) le modalità di presentazione e i contenuti dell'istanza di riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 21;  g) le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all'articolo 22;  h) i requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali di cui all'articolo 28, comma 2;  i) i requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui all'articolo 28, comma 6;  l) le attività finalizzate all'individuazione dell'archivio della produzione editoriale regionale di cui all'articolo 25;  m) le modalità di presentazione e valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale delle istituzioni culturali di cui all'articolo 31, comma 3;  n) i requisiti, le modalità e i termini per l'accredimento degli organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 36;  o) i requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 37;  p) i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 40, comma 1;  q) la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui all'articolo 40, comma 3;  r) i requisiti dei soggetti beneficiari degli interventi di sostegno nel settore della promozione della cultura musicale di cui all'articolo 46, comma 3;  s) i requisiti per l'iscrizione all'elenco delle riviste toscane di cultura di cui all'articolo 48, comma 3;  t) le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche e le tipologie di intervento soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 50;  t bis) gli indicatori di cui al comma 1 e 1 bis dell'articolo 51;  t ter) le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater dell'articolo 51.</p>	<p>TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie)  Art. 53 Regolamento di attuazione</p> <p>Fondamentale per l'attuazione della legge il regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore, che "nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali" disciplina molti degli aspetti trattati. Il regolamento riguarda in particolare  n) i requisiti, le modalità e i termini per l'accredimento degli organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 36;  o) i requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 37;  p) i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 40, comma 1;  q) la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui all'articolo 40, comma 3;</p>
<p><b>10. RISORSE</b></p>	<p><b>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)</b>  <b>CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)</b>  <b>Art. 4 (Programmazione)</b>  (...)  2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 definisce le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.  3. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con deliberazione definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché, in particolare, degli interventi:  a) in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all'articolo 31;  b) per il sostegno regionale degli enti di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;  c) per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 38;  d) per quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unità nazionale);  e) per la determinazione del contributo per le fondazioni di cui all'articolo 42, comma 4;  f) in favore delle fondazioni di cui all'articolo 43, comma 4;  g) per il finanziamento di cui all'articolo 46, comma 4;  h) in materia di arte contemporanea di cui all'articolo 48, comma 4.  h bis) in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali di cui all'articolo 7.  (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione)  CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali)  Art. 4 (Programmazione)</p> <p>Il tema delle risorse fa riferimento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) che definisce le priorità programmatiche e gli interventi da realizzare "tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione".  Compete alla Giunta definire le modalità operative con riferimento ai diversi ambiti destinatari del sostegno regionale</p>